

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2617

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BIANCO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5156)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 1991*

---

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo  
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle  
scuole di ogni ordine e grado

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale saranno riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

## Art. 2.

1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia le norme del testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla assegnazione, eventualmente formulando rilievi e proposte di modifica.

3. Qualora il termine di trenta giorni di cui al comma 2 sia decorso senza che il parere delle Commissioni parlamentari sia stato espresso, il Governo procede ai sensi dell'articolo 3.

## Art. 3.

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche

tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.